

# TI\_GERICHTE 36.2000.64 vom 25. September 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-09-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2000.64](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2000.64)

FR: TI\_GERICHTE 36.2000.64 du 25 septembre 2000

IT: TI\_GERICHTE 36.2000.64 del 25 settembre 2000

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

a serie di 20 sedute

### E. 2

a serie di 20 sedute

### E. 3

a serie di 20 sedute 60.- 50.- 40.- 80% Fr. 5000.- 90% Fr. 5000.- Cfr. 3.3 2.3. Come qualsiasi altro, un contratto d'assicurazione deve essere interpretato ricercando la reale e concorde volontà delle parti (DTF 112 II 253) e alla luce del principio della buona fede (DTF 115 II 268; B. Viret, op. cit. pag. 92). Se questa non può essere stabilita, occorre fondarsi sulla loro presunta e probabile volontà, secondo il principio della buona fede e considerare tutte le circostanze che hanno portato alla conclusione del contratto. Ci si atterrà all'uso generale e quotidiano della lingua, con la riserva di accezione tecniche proprie al rischio ritenuto (DTF 118 II 342; JdT 1996 I 128; DTF 115 II 268); SJ 1992 623 citate in B. Carron, La loi fédérale sur le contrat d'assurance, Fribourg 1997 pag. 72).

L'interpretazione di una clausola - ovvero la sua valutazione alla luce del contenuto e dello scopo del contratto - è un'operazione sempre necessaria affinché si possa determinarne la portata (Rep 1993 213ss; DTF 112 II 253ss; A. Maurer, Privatversicherungsrecht 1986, p. 231; DTF 116 II 345). (Roelli/Keller, Kommentar z. BG über den Versicherungsvertrag, ed 1968 p. 459). In caso di dubbio (ossia, quando il senso e la portata di una clausola non possono essere determinati con sicurezza), l'assicuratore non potrà prevalersene in virtù del principio in dubio contra stipulatorem secondo il quale una clausola, nel dubbio, va interpretata a sfavore di chi l'ha redatta (DTF 115 II 268ss; A. Maurer, op. cit. p. 145; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, ed 1986, ad art 1 CO, n. 109, p. 142; Rep. 1993 213ss; B. Viret, op. cit. pag. 92) ritenuto, comunque, che tale principio può essere applicato soltanto quando, dopo un'interpretazione accurata ed obiettiva, risulta che una locuzione può essere, in buona fede, compresa in diversi modi. Ricorrere, per interpretare delle CGA, direttamente al principio "in dubio contra stipulatorem" - che è applicabile solo in caso di dubbio sul significato di una clausola - costituisce una violazione del diritto federale (DTF 122 III 118) (SJ 1966 623 seg). 2.4. In concreto è chiaro che la dicitura "importo massimo per anno civile" si riferisce alle categorie (III e IV) che prevedono l'assunzione di una percentuale dei costi generati dalla psicoterapia. Del resto, soltanto nella finche relative alle varianti III e IV è indicato un importo massimo. La dicitura di cui sopra - in particolare, il riferimento all' "anno civile" - non ha, invece, evidentemente alcun nesso con la variante II:

nella finca ad essa relativa è chiaramente indicato che l'obbligo contributivo dell'assicurazione è limitato a 60 sedute di psicoterapia con importo forfettario per seduta, decrescente in funzione del numero di sedute effettuate. Questo il significato che si evince dalla lettura - effettuata secondo i criteri enunciati al consid. 2.3. - delle CC. La \_\_\_\_\_ interpreta, poi, il suo obbligo all'assunzione dei costi della psicoterapia nel senso che le 60 sedute a suo carico si rinnovano per "ogni caso di trattamento". Questo concetto - pur non esplicitato in modo chiaro nelle CC - è senz'altro corretto nell'ottica della strutturazione delle prestazioni nell'ambito dell'Assicurazione Ambulatoriale. Pertanto, ritenuto che la cassa, nel rimborsare i costi della psicoterapia, ha correttamente applicato le disposizioni contrattuali, la petizione va respinta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.